



C.O.F.A.

CONSIGLIO DEGLI ORDINI FORENSI D'ABRUZZO

Estratto del verbale emesso nella seduta del 8 settembre 2026

4) Trasferimento iscrizione Albo Avvocati in ambito distrettuale

Il Presidente ricorda che, nel corso della precedente seduta del 05/06/2026, il COA di Chieti aveva sollevato quesito volto ad appurare se, in caso di trasferimento di un Avvocato presso altro Foro del distretto, con particolare riferimento all'ipotesi di cancellazione dall'Ordine di provenienza deliberata nell'anno successivo a quello nel quale sia stata formulata la richiesta di nulla-osta, il medesimo fosse tenuto a corrispondere la quota associativa annuale ad entrambi gli Ordini, ovvero solo a quello di provenienza.

Il Presidente riferisce, altresì, che il COA di Chieti, nella seduta del 16/07/2026 - evidenziato che il contributo, come stabilito dall'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1782/2011, ha natura di tassa e che, pertanto, il relativo pagamento è dovuto per il solo fatto di essere iscritti all'Albo - ha ritenuto, alla stregua di quanto affermato anche dal CNF con parere n. 67/2016 in tema di trasferimento dell'iscrizione da un Ordine forense all'altro, di ***“dover far applicazione di tale principio anche in caso di trasferimento di Ordini all'interno del Distretto della Corte d'Appello di L'Aquila, dal momento che la delibera COFA del 2013, secondo la quale in caso di trasferimento infra-distrettuale la quota sarebbe stata da dividere tra due Ordini interessati, deve essere circostanziata e limitata alla prima applicazione della riforma normativa dell'epoca (art. 7, L. 247/12) che imponeva all'Avvocato l'iscrizione presso l'Ordine del Circondario del Tribunale ove aveva il domicilio professionale (...)”***.

Il COFA, preso atto di quanto deliberato dal COA di Chieti in data 16/07/2026 e rilevato che, con il richiamato parere del CNF n. 67/2016, è stato, in effetti, affermato che: *“Ai sensi dell'art. 29 comma 3 della Legge 247/12 ogni COA è autorizzato a fissare e riscuotere un contributo annuale da tutti gli iscritti a ciascun albo, registro, o elenco al fine di provvedere alle spese di gestione e alle attività cui è deputato in forza del medesimo articolo. Tale contributo, come stabilito dall'ordinanza*

1782/2011 della Corte di Cassazione, ha natura di tassa, il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell'ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto. **Ne consegue che il pagamento della quota associativa è dovuto per il solo fatto di essere iscritto all'Albo. Pertanto, qualora un iscritto si trasferisca da un ordine forense ad un altro nel corso dell'anno solare, egli sarà tenuto al pagamento della quota associativa nei confronti di entrambi**', delibera all'unanimità di recepire il principio sancito dal CNF con parere n. 67/2016, disponendo di trasmettere, per estratto, il presente deliberato a tutti i COA del Distretto al fine di darne diffusione ai propri iscritti.

...OMISSIS...

Il Segretario
F.to Avv. Laura Di Tillio

Il Presidente
F.to Avv. Federico Squartecchia